

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE



CIRCOLARE INFORMATIVA FATTURA ELETTRONICA - SANZIONI

Cortese att.ne alla Spettabile Clientela

FATTURA ELETTRONICA - SANZIONI

Chi invia telematicamente in ritardo OLTRE 12 GG dalla data della fattura elettronica, o dalla data di effettuazione del servizio o consegna merci se precedente,

dal 01/07/2019 per i soggetti trimestrali dal 01/10/2019 per i soggetti mensili

è soggetto alle seguenti **SANZIONI**:

Fattura con iva: se la fattura elettronica non è stata emessa ed inviata nel termine di cui sopra si applica la sanzione prevista dall'articolo del D.Lgs. n. 471/1997 che prevede una sanzione dal 90% al 180% dell'IVA relativa all'imponibile.

Fatture senza iva: se in fattura non è prevista l'iva, la norma prevede una sanzione da euro 500,00 a euro 2.000,00 per ogni fattura.

RAVVEDIMENTO

Qualora si fosse nella situazione di mancata emissione e invio di una fattura nei termini (oltre 12 gg dalla data fattura) si invita la spettabile clientela a contattare con urgenza lo studio per effettuare il pagamento tempestivo delle sanzioni con ravvedimento operoso:

- Ravvedimento entro 90 gg dalla data della fattura non inviata > si paga 1/9 della sanzione
- Ravvedimento oltre 90 gg dalla data della fattura non inviata fino al termine di invio della dich. iva > si paga 1/8 della sanzione

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)



COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

ATTENZIONE

Invio della fattura elettronica oltre 12 gg dalla data di emissione - sanzione

Si avvisa la spettabile clientela che data la molteplicità dei dati da monitorare e registrare, purtroppo lo studio NON PUO' GARANTIRE il controllo della differenza tra data fattura e data di invio (che deve essere inferiore a 12 gg).

Lo studio quindi <u>non risponde in nessun caso di eventuali sanzioni</u> per ritardi di invio delle fatture <u>e non ravvedute</u>.

Periodo transitorio

Si fa presente che <u>termini e sanzioni di cui sopra non si applicano</u> per le fatture emesse ed inviate in ritardo nei seguenti casi:

- per i soggetti trimestrali >> fatture datate fino al 30/06/19 e inviate entro massimo il 16/08/19
- per i soggetti mensili >> fatture datate fino al 30/09/19 e inviate entro massimo il 16/10/19

Si invita comunque ad emettere ed inviare le fatture nel termine di 12 gg in quanto l'ADE non ha perfettamente chiarito l'ambito di applicazione di questa esenzione da sanzioni.